



CONVENZIONE TRA

IL TRIBUNALE DI GENOVA

C.F. 80044550103 che interviene al presente atto nella persona del Presidente Dr. Enrico Ravera su delega del Ministro della Giustizia,

E

L' ENTE P.A. CROCE VERDE BUSALLESE ODV

C.F. 80040570105- che interviene al presente atto nella persona di Giuseppe Coniglio legale rappresentante *pro tempore* nato a Palermo il 25/04/1952, residente in via Giulio La Piana 22 Busalla (GE) e domiciliato presso il Comune di appartenenza.

Il giorno 24 del mese di Maggio anno 2024

PREMESSO CHE:

- a) gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di Pace di applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- b) l'articolo 33 comma 1 lett. d) della legge 29 luglio 2010, n. 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e l'articolo 187 avente ad oggetto: "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti", nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell'imputato, con quella del Lavoro di Pubblica Utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186, per lavoro di pubblica ptilità si intende la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- c) l'articolo 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova (di seguito denominata MAP) dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'articolo 168 bis del Codice penale, introdotto dalla legge sopra indicata, "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di

procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108":

- d) l'articolo 224 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della Strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il Decreto Legislativo n. 274 del 2000;
- e) l'articolo 73 commi 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- f) l'articolo 165 del Codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- g) l'articolo 12 quinquies della legge 30 aprile 1962, n. 283 così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 concede la possibilità al contravventore, impossibilitato a provvedere al pagamento della sanzione, di richiedere, in alternativa, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;
- h) l'articolo 48 quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, introduce la possibilità per il contravventore, impossibilitato a corrispondere il pagamento della sanzione, di chiedere al Pubblico Ministero di poter svolgere, in alternativa, lavoro di pubblica utilità;
- i) Gli artt. 53 e 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 così come modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che, quando il giudice ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite dei tre anni, può sostituirla con i lavori di pubblica utilità;
- j) l'articolo 141 bis del D. Lgs. del 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che il Pubblico Ministero possa formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova in occasione della notifica ex articolo 415 bis c.p.p.;
- k) il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni necessarie;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto della convenzione

- 1. La presente Convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune e/o presso Enti, società e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato di cui alla premessa.
- 2. Il Comune/Ente si rende disponibile ad accogliere persone nella seguente situazione (barrare tutte le opzioni per cui viene data la disponibilità):
 - o Lavoro di pubblica utilità disposto dal Giudice di Pace;
 - o Lavoro di pubblica utilità ai sensi del Codice della Strada;
 - o Lavoro di pubblica utilità nell'ambito della messa alla prova;
 - o Lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva D. Lgs. 150/2022

Articolo 2 Attività da svolgere

- 1. Per i fini di cui alla presente convenzione l'Ente P.A. Croce Verde Busallese ODV (di seguito denominato Ente) si impegna ad accogliere persone, in numero di quindici (15), per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione;
- 2. L'Ente individua le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato, imputato, condannato:
 - Pulizia strade e spazi pubblici;
 - Interventi di piccola manutenzione:
 - Supporto in attività amministrativa;
 - Altro: pulizia sede e mezzi, accompagnamento pazienti e trasportati, servizi in sede, accompagnamento guardia medica

Articolo 3 Presentazione e valutazione delle richieste

- 1. Le richieste perverranno al Comune/Ente da parte di UEPE se trattasi di MAP o da parte dell'indagato/condannato o dal suo difensore negli altri casi;
- 2. Il Comune/Ente valuta la richiesta attraverso un preventivo colloquio tenendo anche conto della situazione professionale e personale del richiedente e delle concrete possibilità di inserimento presso le proprie strutture e rilascia dichiarazione di disponibilità;
- 3. È fatta salva la facoltà del Comune/Ente di rifiutare la richiesta per esaurimento dei posti disponibili o in ragione delle caratteristiche del soggetto richiedente, incompatibili con l'attività svolta o gli scopi perseguiti;
- 4. In caso di decisione favorevole del Tribunale, si impegna a inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza;

Articolo 4 Modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità

- Impegni tra le parti-

1.L' Ente si impegna a:

- mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l'espletamento dell'attività stabilita ed a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
- nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti alle modalità di esecuzione dei lavori;
- documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
- predisporre la relazione che documenti l'attività prestata dal soggetto;
- comunicare via *mail* all'Ufficio o Autorità compente indicati nel decreto/sentenza/ ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- rispettare le indicazioni contenute nel decreto/ ordinanza/ sentenza;
- segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, l'eventuale rifiuto di svolgere la prestazione e di ogni inosservanza degli obblighi assunti sia all'autorità giudiziaria che ha messo il provvedimento (e-mail Gip gip.tribunale.genova@giustizia.it; e-mail Dibattimento dibattimento.tribunale.genova@giustizia.it) che all'ufficio della Procura della Repubblica di Genova (e-mail esecuzioni.procura.genova@giustizia.it);
- segnalare inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa;
- 2. In caso di messa alla prova l'UEPE competente:
 - comunicherà al Comune/Ente il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
 - verificherà tramite il funzionario incaricato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
 - assicurerà la collaborazione con il Comune/Ente per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso;
- 3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona e superare le otto ore giornaliere.

Articolo 5 Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

1. L'Ente si impegna a:

- stipulare l'assicurazione degli indagati/imputati/condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;
- garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera rispetto alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

2. È fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune/Ente per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 3. È fatto divieto al Comune /Ente ospitante di corrispondere agli indagati/imputati /condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Articolo 6 Relazione finale

I referenti indicati al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità stenderanno una relazione e forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato inviandola:

- a) in caso di MAP, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) (pec prot.uepe.genova@giustiziacert.it) che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, indicando il numero di R.G.N.R. e il nome dell'imputato/indagato;
- b) per i restanti procedimenti al solo Tribunale di Genova Cancelleria Penale con pec all'indirizzo dibattimento.tribunale.genova@giustiziacert.it, se provenienti dal dibattimento, oppure a gip.tribunale.genova@giustiziacert.it se provenienti dal Gip-Gup e per tutti gli altri procedimenti anche all'UEPE sede di Genova (pec prot.uepe.genova@giustiziacert.it indicando quale oggetto: lavoro pubblica utilità, il numero R.G.N.R., il nome dell'imputato/indagato). Qualora l'ente non sia in possesso di casella pec potrà utilizzare la posta elettronica ordinaria inviando all'indirizzo e-mail dibattimento.tribunale.genova@giustizia.it se provenienti dal dibattimento, gip.tribunale.genova@giustizia.it se provenienti dal Gip-Gup.

Articolo 7 Durata e decorrenza della convenzione

- 1. La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza, da inviare mediante lettera raccomandata o posta certificata all'indirizzo prot.tribunale.genova@giustiziacert.it;
- 2. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova;
- 3. In fase di prima stipula, è richiesto al Comune/Ente di inviare la Convenzione o tramite posta elettronica certificata (sottoscritta in tal caso digitalmente) o, in subordine, via raccomandata A/R, con firma in originale del legale rappresentante del Comune/Ente.

Articolo 8 Trattamento dati

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9 Norma di rinvio/Registrazione

 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del Codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
 Si ritengono sin d'ora applicabili le eventuali modifiche che interverranno sul D. Lgs. 10 ottobre 2022;

- 3. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972.
- 4. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Genova, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito *internet* del Tribunale;
- 5. Copia della presente Convenzione verrà inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito *internet*, nonché al Mistero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Direzione generale degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova e all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna competente.

Genova, 24/05/2024

Per il Tribunale di Genova

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Dr. Enrico S. Revera

Per l'Ente

CROCE VERDE BUSALLESE
Vice Presidente
Caterina Traverso

Colorius Lauluso

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A VALENZA RIPARATIVA

TRA

L' UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA d GENOVA

nella persona del Direttore Dottssa Laura Bottero elettivamente domiciliata al fine del presente accordo presso la sede legale dell'Ente Viale Brigate Partigiane 12

E

L'ente P.A. Croce Verde Busallese ODV, nella persona del Presidente pro tempore e Legale rappresentante Coniglio Giuseppe elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Busalla (GE), sita in Busalla (GE) via Gino Suardi 106 tel. 0109643689 e-mail info@croceverdebusalla.it;

visto l'art. 47 della Legge n.354/75 e s.m.i. nella parte in cui si prevede che: " (..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..)";

visto l'art. 29 del D.Lgs. n. 274 del 2000 a tenore del quale "(..) il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti e, qualora sia utile per favorire la conciliazione, può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi ed "avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio (..)";

vista la legge n. 67 del 2014 ("Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio") che, nell'introdurre all'art. 168 bis c.p. la sospensione del procedimento con messa alla prova, estendendo al settore degli adulti un istituto tipico del processo minorile, prevede che: "
(..)la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può' implicare, tra l'altro, attività' di volontariato di rilievo sociale (..) (art. 4);

visto l'art.27 del Regolamento penitenziario (DPR 230/2000) relativo all'osservazione della personalità del detenuto/internato nella parte in cui prevede che "(..) l'équipe di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario svolga una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e "sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato", incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa" (..);

visto il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo settore") e successivi decreti attuativi;

vista la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/REC (2018)8 che invita ciascuno degli Stati Membri a promuovere lo sviluppo di pratiche di giustizia riparativa coerenti con il proprio ordinamento giuridico;

vista la circolare dipartimentale prot. n. 0026222 del 17/05/2019, recante 'Linee di indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela della vittima di reato";

PREMESSO CHE

- l'UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone in esecuzione di una misura o sanzione di comunità e, in tale ottica, predispone per tali soggetti "programmi" o "percorsi" di giustizia riparativa;
- la giustizia riparativa si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (facilitatore)";
- l'attività di volontariato a valenza riparativa, oggetto del presente Accordo, indica tutte quelle attività, su base volontaria, che si caratterizzano come azioni consapevoli e "di significato" volte a riparare alla frattura dell'equilibrio sociale determinato dall'evento reato, ossia che risultino specificatamente attinenti al fatto delittuoso e al danno arrecato alla vittima e/o alla collettività;
- l'attività di volontariato a valenza riparativa si declina nella dimensione relazionale, sociale e comunitaria all'interno delle quali si colloca il fatto delittuoso e va classificata, a pieno titolo, nell'ambito dei percorsi di giustizia riparativa;
- l'attività di volontariato a valenza riparativa va tenuta distinta dalle attività di volontariato "lato sensu" intese e dai percorsi di inclusione sociale che, non avendo alcuna attinenza col fatto-reato e alcun collegamento con la vittima, non possono farsi rientrare nella più generale nozione di giustizia riparativa;
- le attività di volontariato a valenza riparativa devono, dunque, configurarsi quali:
 - spazi di adesione volontaria e partecipata ai percorsi di riparazione;
 - opportunità di responsabilizzazione circa le conseguenze del reato nei confronti della persona offesa (vittima) all'interno della vicenda penale;
 - momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia in area penale esterna;
 - opportunità concrete/simboliche di risoluzione del conflitto del reato;
 - spazi di riflessione, all'interno della comunità e dei servizi di giustizia, sull'evento reato in termini di ricomposizione del conflitto e di rafforzamento della sicurezza sociale;
- le attività di volontariato a valenza riparativa possono, pertanto, configurarsi quali impegni volontari e non retribuiti in favore della collettività purché coerenti salvo casi di valutata inadeguatezza con la tipologia del reato commesso, al fine di salvaguardare la correlazione simbolica con il danno arrecato alla vittima:
- -le attività di volontariato a valenza riparativa si avvalgono della figura del cd. "facilitatore della Giustizia", con competenze in materia socio-umanistiche, pedagogiche, con conoscenze in area giuridica, specificatamente formata nella materia della risoluzione dei conflitti in area penale e con adeguata esperienza nel trattamento dei casi; a tale figura è attribuito il compito di innovare gli spazi di praticabilità dei programmi di giustizia riparativa all'interno dei servizi della Giustizia, di diffondere la "cultura" della riparazione e promuovere maggiore attenzione ai diritti delle vittime; di favorire la personalizzazione e l'individualizzazione della attività di volontariato a valenza riparativa.

SI CONVIENE

Art. 1 - Finalità e destinatari

Il presente accordo di collaborazione ha lo scopo di sensibilizzare, facilitare e regolare i rapporti tra l'UEPE e ente del terzo settore volti a favorire la realizzazione di attività di volontariato a valenza riparativa di persone di maggiore età in attesa di giudizio, in messa alla prova, condannati o in altra posizione giuridica per le quali è stata valutata la possibilità di attivare percorsi riparativi. Ha, altresì, lo scopo di promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della comunità.

Premessa l'ineludibile adesione volontaria della persona cui al comma 1 e il carattere gratuito del presente Accordo, le attività di volontariato a valenza riparativa sono volte alla responsabilizzazione del reo e presuppongono l'esplicita propensione ad impegnarsi in eventuali azioni di riparazione, inserendosi all'interno del programma di trattamento individualizzato in funzione di:

- riconoscimento dell'esperienza di vittimizzazione e riparazione dell'offesa;
- coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, anche al fine di prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati e accrescere il senso di sicurezza sociale.

Art. 2 - Impegno delle parti e modalità di collaborazione

L'<u>UEPE</u> si impegna a favorire e sviluppare le finalità del presente accordo nelle forme che seguono:

- collaborare con il Comune/ Ente del Terzo Settore per sensibilizzare e preparare gli operatori che seguiranno le persone segnalate per le finalità cui all'art.1;
- informare e sensibilizzare le persone cui all'art.1 sui seguenti aspetti: significato, decorso, modalità e potenziale esito del programma, nonché verifica dell'accordo di riparazione raggiunto, anche al fine di acquisire un consenso libero e responsabile, sempre revocabile;
- assicurare la sottoscrizione di una dichiarazione di disponibilità a svolgere l'attività di volontariato a valenza riparativa, nei casi in cui la persona stessa non abbia autonomamente scelto l'Ente;
- segnalare al Comune/ Ente del Terzo Settore i nominativi delle persone che esprimono un libero consenso ad aderire alla proposta di svolgere attività di volontariato a valenza riparativa, previa acquisizione dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo riguardano;
- comunicare il nominativo del Funzionario della professionalità di servizio sociale, incaricato di seguire il procedimento di misura o sanzione di comunità, con il quale il Comune/ Ente del Terzo Settore dovrà rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato;
- promuovere il confronto tra operatori con periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento e sugli esiti del percorso riparativo;
- curare, per il Dipartimento, la documentazione professionale, il monitoraggio della casistica, i percorsi di valutazione e di *follow-up*.

Il Comune/ Ente del Terzo Settore si impegna a favorire e sviluppare le finalità del presente

accordo nelle forme che seguono:

- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di coinvolgimento per lo svolgimento di attività per le finalità cui all'art.1;
- collaborare con l'UEPE per la redazione di un progetto individuale di volontariato a valenza riparativa per ogni persona in carico che contempli il luogo, la frequenza e la modalità degli incontri;
- designare un referente per l'attività riparativa, che indirizzi l'attività della persona, che la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti conl'UEPE;
- collaborare con l'UEPE per un attento inserimento, accompagnamento e monitoraggio sull'andamento e valutazione dei suoi esiti in ordine a:
 - modalità di esecuzione dell'attività di riparazione;
 - finalità:
 - rilevazione dei passaggi inerenti il processo di interiorizzazione dei valori della solidarietà, del senso della riparazione e della ricomposizione della frattura determinata dal fatto delittuoso;
 - segnalazione di eventuali comportamenti non conformi con l'etica dell'adesione all'impegno assunto;
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un resoconto sulle modalità di svolgimento del programma.

Art.3 - Monitoraggio

Le parti si impegnano a definire idonei strumenti di monitoraggio dell'attività in termini qualiquantitativi.

Art.4 - Oneri assicurativi

La copertura assicurativa contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile è ad esclusivo carico, per ciascun soggetto inserito, dell'Ente/Associazione anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti.

Art. 5 - Durata e diritto di recesso

Il presente accordo ha la durata di un anno ed acquista efficacia dalla data della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovato, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi per iscritto alle altre parti a mezzo A/R o a mezzo PEC almeno novanta giorni prima della data di scadenza.

, data	
II Direttore dell'UDEPE Dott.ssa Laura BOTTERO	II Rappresentante Comune/Ente terzo settore Celeù ue faulso

P. + A. :> CROCE VERDE BUSALLESE
Vice Presidente
Caterina Traverso